



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Le azioni BEPS in materia di *transfer pricing* e le recenti modifiche alla normativa italiana

Dott.ssa Maria Eugenia Palombo



Il progetto Beps - Introduzione	3
Azioni del piano BEPS – <i>Focus sul Transfer Pricing</i>	5
Actions 8-10: <i>Aligning transfer pricing outcomes with Value creation</i>	6
Action 13: <i>Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting</i>	31
Le recenti modifiche alla normativa italiana	52



Il progetto BEPS – Introduzione

Le lacune e le asimmetrie nell'architettura normativa dei vari paesi hanno causato fenomeni di erosione della base imponibile e di spostamento artificioso dei profitti.



In contrasto a tali fenomeni, i Paesi OCSE e del G20 hanno elaborato 15 azioni basate su tre specifici pilastri:

- **Coerenza** delle legislazioni nazionali riguardanti le attività *cross-border*
- Rafforzamento dei requisiti di **sostanza** negli attuali standard internazionali
- Incremento della **trasparenza**



Coerenza

Hybrid Mismatch
Arrangements (2)

Interest
Deductions (4)

CFC Rules (3)

Harmful Tax
Practices (5)

Sostanza

Preventing Tax Treaty
Abuse (6)

Avoidance of
PE Status (7)

TP Aspects of
Intangibles (8)

TP/Risk and
Capital (9)

TP/High Risk
Transactions (10)

Trasparenza

Methodologies and Data
Analysis (11)

Disclosure
Rules (12)

TP Documentation (13)

Dispute
Resolution (14)

Digital Economy (1)

Multilateral Instrument (15)




Azioni del piano BEPS – Focus sul Transfer Pricing

Beni immateriali

- Sviluppare le regole per prevenire BEPS effettuata tramite trasferimenti di beni immateriali tra i membri del gruppo

Rischio e capitale

- Sviluppare le regole per prevenire BEPS effettuata tramite trasferimento di rischi o allocazione di eccessivo capitale tra le società del gruppo



Altre transazioni ad alto rischio

- Sviluppare le regole per prevenire BEPS effettuata attraverso coinvolgimento in operazioni che non si verificano, o molto raramente si verificano tra i terzi

Riesame della documentazione di transfer pricing

- Rivedere le norme in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento per migliorare la trasparenza nei confronti dell'amministrazione finanziaria



Versione 2017 delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Actions 8-10
*Aligning transfer
Pricing outcomes
with Value creation*



Linee guida per l'applicazione del principio di libera concorrenza – sintesi

Revisione al Capitolo I, Sezione D delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento:

"Actual business transactions undertaken by associated enterprises are identified, and transfer pricing is not based on contractual arrangements that do not reflect economic reality"

"Contractual allocations of risk are respected only when they are supported by actual decision-making"

"Capital without functionality will generate no more than a risk-free return, assuring that no premium returns will be allocated to cash boxes without relevant substance"



Analisi di comparabilità – BEPS - Modifiche al capitolo I delle Linee Guida OCSE

Identificazione di rapporti economici e finanziari

New

- Punto di partenza – condizioni contrattuali e comunicazioni tra le parti, in assenza di contratti scritti – analisi del comportamento effettivamente manifestato
- L'analisi del TP non si deve limitare all'analisi di condizioni contrattuali, ma deve prendere in considerazione i comportamenti effettivi delle parti. I rapporti non formalizzati nei contratti possono essere rilevanti ai fini del TP
- Fattori di comparabilità nei rapporti: condizioni contrattuali, funzioni, caratteristiche di beni e servizi, strategie del business

Analisi funzionale

- Comprende analisi di significative attività economiche e responsabilità, beni utilizzati o contribuiti, rischi assunti o gestiti
- Comprensione degli elementi che generano valore nel gruppo nel complesso
- Considerazione di funzionalità delle parti
- L'analisi dei rischi include l'analisi di rischi specifici di mercato: fluttuazioni di costi e di prezzi, rischi di perdita da investimenti, rischi di R&D, rischi finanziari
- Analisi di rischi imprenditoriali generali relativi al successo o fallimento del business

New

New

New

Caratteristiche dei beni o dei servizi

- Nel caso di trasferimento di beni materiali: caratteristiche fisiche, qualità e affidabilità, disponibilità e volume di vendita
- Nel caso di prestazione di servizi: natura, entità delle prestazioni
- Nel caso di trasferimento di beni immateriali: forma di transazione, durata e grado di protezione, benefici anticipati
- Importanza del fattore dipende dal metodo TP prescelto

Circostanze economiche

- Circostanze determinanti la comparabilità di mercati: posizione geografica, dimensioni, caratteristiche di concorrenza, merci e servizi sostituti, livelli di offerta e domanda, potere d'acquisto di consumatori, regolamentazione governativa, costi di produzione, data di transazione ecc.
- Cicli economici, del business, del prodotto
- Analisi di comparabilità per più paesi

Strategie del business

- Includono innovazione e sviluppo di prodotto, diversificazione, avversione al rischio, valutazione dei cambiamenti politici, legislazione sul lavoro esistente e prevista, durata di contratti, altri fattori
- Possono includere gli schemi di penetrazione del mercato



Analisi di comparabilità – BEPS - Modifiche al capitolo I delle Linee Guida OCSE

New

Natura e fonti di rischi

- Rappresentano gli effetti dell'incertezza sugli obiettivi del business
- Rischi esogeni ed endogeni
- Categorie: rischi strategici e di mercato, rischi operativi e di infrastruttura, rischi finanziari, rischi transazionali, rischi di incidente

New

Ripartizione di rischi nei contratti e assunzione di rischi

- Analisi di **comportamenti effettivi** oltre ai contratti per determinare l'allocazione effettiva di rischi

New

Impatto dei rischi sui prezzi di trasferimento

- Analisi funzionale più ampia, comprendente l'analisi degli elementi che determinano la **creazione del valore** nel gruppo
- L'esistenza di rischi può influenzare più società del gruppo

New

Gestione del rischio

- Comprende tre elementi:
 - la capacità di prendere le decisioni relative all'**accettazione** di opportunità rischiose e l'effettivo espletamento di tale funzione;
 - la capacità di prendere decisioni relative alle attività di **opposizione** ai rischi e l'espletamento effettivo di funzioni decisionali;
 - la capacità di **mitigare** i rischi e l'effettivo espletamento di tale funzione
- La gestione del rischio deve comunque essere remunerata

New

Comportamenti effettivamente realizzati

- Nel determinare l'allocazione dei rischi, occorre far riferimento alla situazione effettiva, indipendentemente dagli aspetti contrattuali
- Rischi legati ai beni in proprietà: il rischio non è legato alla mera proprietà del bene ma alla sua capacità di sfruttamento
- La capacità economica di opporsi al rischio non implica assunzione di rischio
- Il trasferimento del rischio deve essere compensato
- Il trasferimento del rischio senza trasferimento delle relative funzioni è soggetto ad un'analisi critica



Analisi di comparabilità – BEPS - Modifiche al capitolo I delle Linee Guida OCSE

Sezione D1 - Rapporti economici o finanziari

- L'analisi di comparabilità deve includere i seguenti aspetti:
 - identificazione di rapporti economici e finanziari come primo aspetto di analisi della comparabilità
 - analisi funzionale: deve identificare le più significative attività economiche e responsabilità, i beni strumentali utilizzati, i rischi assunti o gestiti
 - analisi delle caratteristiche dei beni o dei servizi
 - analisi delle circostanze economiche
 - analisi delle strategie del *business*

Sezione D2 - Rischi

- Importanza dell'identificazione dei rischi nelle transazioni commerciali o finanziari: natura e fonti di rischi, ripartizione di rischi in contratti, assunzione di rischi, impatto di rischi sui prezzi di trasferimento, risk management, comportamenti effettivamente realizzati

Sezione D3 - Interpretazione

- L'analisi TP interpreta le transazioni per evidenziare la loro **sostanza effettiva**: analisi di funzioni, beni e rischi alla luce della **creazione del valore**, condizioni contrattuali vs **comportamento effettivo**, ripartizione di rischi vs **effettiva allocazione** di funzioni di *risk management* e controllo sui rischi

Sezione D4 - Non riconoscimento

- L'analisi TP può portare ad un non riconoscimento (i.e. “ricaratterizzazione”) della transazioni ai fini di TP:
 - l'analisi può evidenziare che le caratteristiche della transazione non sarebbero in linea con quelle posta in essere tra parti indipendenti
 - la ricaratterizzazione della transazione deve essere utilizzata con cautela

Sezione D5 - Considerazioni speciali

- Vengono confermate le considerazioni già contenute nell'attuale versione delle Linee Guida sulle perdite, sulle politiche governative e sulla rilevanza delle valutazioni doganali



I beni immateriali nell'ambito del progetto BEPS

L'*Action 8* del progetto BEPS sui beni immateriali hanno riguardato:

- la definizione di bene immateriale
- il riallineamento tra il profitto derivante dal bene immateriale con l'effettiva creazione del valore
- lo sviluppo di regole speciali per la valutazione dei beni immateriali, anche di quelli di più difficile valutazione (HTVI)



Revisione del capitolo VI delle Linee Guida OCSE



Beni immateriali – BEPS – Modifiche al capitolo VI delle Linee Guida OCSE

New

Identificazione del bene immateriale

- Nuova ampia definizione di bene immateriale
- Condizioni per il riconoscimento di un bene immateriale ai fini TP: è qualcosa di cui sia possibile avere la proprietà o il controllo per l'utilizzo in una attività commerciale e il cui uso o trasferimento tra parti indipendenti richiede un compenso
- Esempi di beni immateriali: brevetti, *know-how* e segreto industriale, marchi, licenze e diritti simili, *goodwill* e valore di *ongoing concern*
- NON rappresentano beni immateriali le sinergie del gruppo e le caratteristiche del mercato locale

New

Identificazione della proprietà dei beni

- La proprietà del bene immateriali e il diritto di ottenere i profitti connessi con il suo uso o trasferimento va valutata alla luce dell'analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e degli *asset* utilizzati
- *Legal ownership* e rapporti contrattuali sono considerati soltanto un punto di riferimento per la definizione del proprietario effettivo
- Tutte le società che fanno parte del gruppo multinazionale, che svolgono le relative funzioni, utilizzano i beni e/o assumono i rischi di sviluppo, valorizzazione, manutenzione, protezione e sfruttamento di beni immateriali, devono essere adeguatamente compensate

New

Identificazione della transazioni relative all'uso o al trasferimento di beni immateriali

- **Trasferimento di beni immateriali o di diritti separati**
- E' necessario determinare la **natura** dei diritti trasferiti e se ci sono limitazioni in tali diritti
- Trasferimento di una combinazione di beni immateriali – da considerare: le interazioni tra diversi beni, l'individuazione di tutti i beni immateriali trasferiti, la ripartizione artificiale del complesso di beni immateriali
- Trasferimenti insieme con altri transazioni – analisi separata o come unica transazione
- Realizzazione di un trasferimento o utilizzo di beni immateriali, anche se la transazione viene fatta per altri scopi
- **Transazioni legate all'utilizzo di beni immateriali in relazione a vendita di beni o erogazione di servizi:** valutare l'utilizzo di beni immateriali, anche se la transazione non riguarda specificatamente questo aspetto

New

Identificazione del prezzo *arm's length*

- Analisi di alternative disponibili in capo a entrambe le parti della transazione
- Fattori di comparabilità specifici
- Rischi specifici
- Difficoltà di introdurre le rettifiche TP incide sulla scelta del metodo TP
- Analisi di sufficienza delle informazioni dalle banche dati
- Particolarità nella scelta del metodo TP appropriato
- Valutazioni caratterizzate da un elevato grado di incertezza



Beni immateriali - Definizione

Nuovo capitolo VI delle Linee Guida OCSE, come modificato per effetto dell'Action 8 dei BEPS

“In these Guidelines, therefore, the word “intangible” is intended to address something which is not a physical asset or a financial asset, which is capable of being owned or controlled for use in commercial activities, and whose use or transfer would be compensated had it occurred in a transaction between independent parties in comparable circumstances. Rather than focusing on accounting or legal definitions, the thrust of a transfer pricing analysis in a case involving intangibles should be the determination of the conditions that would be agreed upon between independent parties for a comparable transaction” (Linee Guida OCSE par. 6.6)

Si tratta di una definizione specifica ai fini del *transfer pricing*, e può essere più o meno estesa delle definizioni fornite per altri fini (anche fiscali, es. applicazione di ritenute)



Beni immateriali - Definizione

- Ai fini del *transfer pricing*, per bene immateriale si intende qualcosa che può essere segregato e venduto separatamente dall'azienda nel suo complesso. Richiede il pagamento di un prezzo (i.e., ha un valore) perché:
 - È un elemento necessario per entrare in un *business* o in un processo produttivo (prezzo di entrata), anche se produce un reddito "ordinario"
 - Oppure perché permette all'utilizzatore di realizzare profitti più elevati
- Lo stesso tipo di bene immateriale può avere un valore differente in relazione a *business* diversi; ad esempio,
 - il marchio può avere un maggior valore nel mercato dei beni di consumo
 - una certa tecnologia può essere facilmente sostituibile in un settore e meno in altri




Beni immateriali - Esempi

La definizione di beni immateriali è stata profondamente rivista nell'ambito della revisione del capitolo VI delle Linee Guida OCSE ad opera dell'Action 8 dei BEPS. I beni immateriali identificati sono:

- Brevetti
- *Know how* e segreti commerciali
- Marchi e nomi commerciali
- Diritti derivanti da contratti e licenze governative
- Avviamento:
 - Rappresenta una parte significativa del corrispettivo pagato tra imprese indipendenti per il trasferimento di aziende o rami di azienda; può essere rappresentata dalla componente reputazionale del marchio; generalmente non è rilevante la sua definizione ai fini contabili o di *business*
- Non rappresentano beni immateriali ma fattori di comparabilità:
 - Sinergie di gruppo
 - Specifiche caratteristiche del mercato



Beni immateriali – Aspetti controversi nella definizione



Molteplici definizioni per un unico concetto

Differenze / approcci locali

Contribuiscono a creare controversie sui beni immateriali

Tipologia	Definizione di bene immateriale
Contabile (IFRS)	Asset non monetario identificabile non avente sostanza fisica Asset: risorsa controllata dall'impresa come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi future benefici economici Tre attributi critici: identificabilità, controllo, benefici economici futuri
Legale (legge sulla proprietà intellettuale)	Varie – Ci sono varie definizioni su diritti "ordinari" nella legge sulla proprietà intellettuale
Legislazione fiscale (domestica) e giurisprudenza	Varie: <ul style="list-style-type: none"> ■ Alcuni paesi hanno generalmente definizioni più restrittive di bene immateriale ■ Alcuni paesi hanno esemplificazioni non esaustive di bene immateriale ■ Alcuni paesi hanno giurisprudenza a volte contrastante con la definizione generale di bene immateriale <u>Ad esempio:</u> l'avviamento definito nella giurisprudenza danese equivale al portafoglio clienti
Linee Guida OCSE 2010	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nessuna definizione ■ Descrizione di alcuni beni immateriali "commerciali" e "di marketing"
Report finali BEPS Actions 8-10 (2015)	"...something which is not a physical asset or a financial asset , which is capable of being owned or controlled for use in commercial activities , and whose use or transfer would be compensated had it occurred in a transaction between independent parties in comparable circumstances."



Beni immateriali – Determinazione del valore normale

- Pieno rinvio ai principi delineati nei capitoli I-III delle Linee Guida OCSE (analisi delle circostanze economiche e commerciali, analisi funzionale, ecc.)
- Ai fini della tassazione del reddito derivante dallo sfruttamento del bene immateriale bisogna comprendere chi assume la gestione del rischio e chi ha la capacità finanziaria di sostenerlo
- Se il soggetto al quale contrattualmente viene collegato uno specifico rischio non ha la capacità di gestirlo, né le risorse finanziarie per sostenerlo, il rischio deve essere allocato alla parte del gruppo che ha tali capacità e risorse
- Inoltre, per i beni immateriali, è importante determinare chi assume le funzioni:
 - **D**evelopment
 - **E**nhancement
 - **M**aintenance
 - **P**rotection
 - **E**xploitation of the IP




Beni immateriali – Specificità dell'analisi funzionale

- E' rilevante stabilire chi assume l'onere relativo all'implementazione delle funzioni DEMPE, che possono non solo essere svolte direttamente, ma anche date in outsourcing
- Importante è anche chiedersi chi utilizza gli *asset* necessari per le funzioni DEMPE (*asset* fisici, ad es. per la ricerca e sviluppo, oppure chi fornisce i mezzi finanziari)
- Altro aspetto importante sono i rischi:
 - Rischi di sviluppo dell'IP (ricerca non andata a buon fine)
 - Rischi di obsolescenza del prodotto
 - Rischi di violazione dei diritti sugli IP
 - Rischi di garanzia sui prodotti
 - Rischi legati all'incertezza del ritorno economico sullo sviluppo dell'IP



Beni immateriali – Metodologie di valutazione





Beni immateriali – Metodologie di valutazione

Diritti d'autore

Know-how

Relazioni
non-contrattuali

Potere di
mercato

Brevetti

Segreti
industriali

Opportunità di
business

Barriere
all'entrata

Marchi

Effetto rete

Forza lavoro
attuale

Avviamento

Contratti

Vantaggi del
first mover

CUP

Metodi basati sul profitto



Beni immateriali – BEPS – Action 8 – Identificazione del prezzo arm's length

Transazioni del tipo 1

Fattori di comparabilità

- Esclusività
- Caratteristiche di protezione proprietà
- Estensione geografica di diritti
- Vita utile
- Fase di sviluppo
- Accesso a migliorie, modifiche e aggiornamenti
- Aspettative di benefici futuri

Rischi specifici

- Rischi legati allo sviluppo di beni immateriali
- Rischi di obsolescenza
- Rischi di violazione
- Rischi di prodotto

Metodi di Transfer Pricing

- Non attendibilità di metodi “unilaterali” (TNMM e RPM)
- Non adeguatezza di metodi basati sul costo di beni immateriali
- Difficile o impossibile applicazione del metodo CUP
- Possibilità di utilizzo dei metodi *transactional profit split*
- Possibilità di avvalersi delle valutazioni basate sull'attualizzazione di flussi reddituali

Transazioni del tipo 2

- Nel caso in cui la *tested party* non utilizzi i beni immateriali unici e preziosi (*unique and valuable intangibles*), potrà avvalersi dei metodi CUP, RPM, CPLM e TNMM
- Nel caso in cui le transazioni comparabili non possano essere individuate, può essere utilizzato il metodo del *profit split*



Beni immateriali di difficile valutazione – HTVI

- Nella valutazione dei beni immateriali possono esserci situazioni di incertezza tali per cui non è possibile stabilire *ex ante* il valore del bene trasferito, oppure beni immateriali di difficile valutazione, ad esempio:
 - Beni immateriali solo parzialmente sviluppati
 - Beni immateriali suscettibili di utilizzo commerciale solo dopo molto tempo dal loro trasferimento
 - Beni immateriali per i quali non ci siano precedenti riguardo al loro sfruttamento
 - Ecc.
- In tale contesto è necessario riferirsi al comportamento che sarebbe tenuto da parti indipendenti, tenendo conto dei benefici attesi in base ai fatti conoscibili ed agli sviluppi prevedibili al momento della valutazione (Linee Guida OCSE, par. 6.181 e ss.)



Beni immateriali di difficile valutazione – HTVI

- Quando sia obiettivamente difficile stabilire i benefici attesi, parti indipendenti possono adottare una serie di misure:
 - Fare accordi di breve periodo
 - Prevedere clausole di revisione del prezzo
 - Prevedere *milestone payments*
 - Rinegoziare gli accordi
- In tali situazioni l'OCSE riconosce che si può ricorrere a valutazioni *ex post* purché sia dimostrata l'esistenza di condizioni di incertezza al tempo in cui la transazione è stata conclusa oppure che eventuali variazioni sono dovute a fatti imprevedibili alla data della transazione o ad eventi eccezionali (e.g., disastri naturali, fallimento di un *competitor*, scoperte di prodotti alternativi)



Servizi infragruppo – BEPS – Modifiche al capitolo VII delle Linee Guida OCSE

1 Esistenza effettiva della prestazione

Determinare se i servizi sono stati effettivamente forniti:

- “*Benefits test*”: i servizi non sono riconosciuti ai fini di *transfer pricing*, nel caso in cui una società indipendente non sarebbe disposta a pagare un prezzo per l'attività in questione o non sarebbe disposta a svolgerla in autonomia
- “*Shareholder activities*”: non costituiscono servizi *intercompany* le attività svolte dalla capogruppo o una *holding* regionale meramente per il fatto di partecipazione nelle controllate: ad esempio costi relativi alla struttura giuridica della controllante, costi relativi alle esigenze di rendicontazione della capogruppo
- Duplicazione: non costituiscono servizi *intercompany* le attività già svolte internamente dalle società beneficiarie o acquistate presso terzi
- Benefici incidentali: benefici sorti in capo alle società del gruppo nel corso di erogazione di servizi *intercompany* ad altre società di gruppo, per i quali un soggetto indipendente non sarebbe disposto a pagare un prezzo non costituiscono servizi *intercompany*
- Servizi centralizzati: rientrano nella fattispecie dei servizi *intercompany*: ad esempio, pianificazione, coordinamento, controllo di budget, consulenza finanziaria
- Forma del corrispettivo: il diritto al compenso per i servizi infragruppo sorge in capo al fornitore solo se un soggetto indipendente riceve un compenso per tale servizio: ad esempio, nel caso di servizi finanziari, normalmente il compenso è già incluso nello *spread*

2 Determinazione del prezzo *arm's length*

Verificare che il compenso sia in linea con il principio *arm's length*:

- Identificazione di accordi effettivamente conclusi tra le parti:
 - Compenso diretto (*direct-charge method*)
 - Compenso indiretto (*indirect-charge method*): metodi di *cost allocation*
- Calcolo del compenso *arm's length*
 - Metodi appropriati: CUP o CPLM
 - Funzioni di mera intermediazione vs erogazione del servizio
 - Considerazione dell'effetto di lungo termine oltre all'impatto immediato del servizio
 - Rettifica di costi sostenuti ai fini di applicazione del metodo CPLM
 - Redditività: Un soggetto indipendente normalmente cercherà di prestare servizi conseguendo un utile, ma ci sono delle eccezioni



Servizi infragruppo – Servizi a basso valore aggiunto

1

Identificazione di servizi a basso valore aggiunto

Nuovo concetto di servizi *intercompany* a basso valore aggiunto:

- Servizi di supporto, che non costituiscono il *core business* del gruppo, non implicano l'utilizzo o la creazione di beni immateriali unici e di valore e non comportano l'assunzione di rischi elevati o il controllo di tali rischi
- NON includono servizi costituenti l'attività principale del gruppo (servizi di R&D, produzione, vendite e marketing, finanziari, estrazione e ricerca di risorse naturali, assicurazione e riassicurazione, *corporate senior management*)
- Esempio: servizi HR di formazione e sviluppo del personale
- **Oneri documentali semplificati**

2

Approccio semplificato alla determinazione del prezzo *arm's length*

A

Cost pools

- 1 Identificazione di tutti i costi sostenuti da tutte le società del gruppo per la fornitura di servizi *intercompany* a basso valore aggiunto per ogni categoria di servizi
- 2 Identificazione e sottrazione dalla somma calcolata dei costi attribuibili ai servizi resi da una società del gruppo in favore di una sola società del gruppo

B

Allocation

Allocazione di costi secondo adeguate *allocation key*: e.g., numero dipendenti per servizi relativi al personale, numero utenze per servizi IT, in via residuale, fatturato

C

Mark-up

Applicazione dello stesso *mark-up* a tutti i servizi (5%)

D

Charge

Il costo totale del servizio reso in capo ad ogni società del gruppo sarà pari alla somma di componenti:

- *Costi di servizi resi dalle società del gruppo specificamente alla società (A) maggiorati di un mark-up (C)*
- *Quota di costi allocati alla società (B) maggiorati di un mark-up (C)*



Servizi infragruppo – Servizi a basso valore aggiunto

- Definizione di servizi a basso valore aggiunto (par. 7.45 delle Linee Guida OCSE)
 - Hanno natura di supporto
 - Non costituiscono il *core business* del gruppo multinazionale
 - Non richiedono l'utilizzo di un IP unico e di valore
 - Non comportano l'assunzione o il controllo di un sostanziale rischio da parte del prestatore del servizio
- A tali servizi può essere applicato un approccio semplificato

“The guidance in this section is not applicable to services that would ordinarily qualify as low value-adding intra-group services where such services are rendered to unrelated customers of the members of the MNE group. In such cases it can be expected that reliable internal comparables exist and can be used for determining the arm’s length price for the intra-group services” (par. 7.46 delle Linee Guida OCSE)



Servizi infragruppo – Servizi a basso valore aggiunto

- Non costituiscono servizi a basso valore aggiunto ai fini dell'applicazione dell'approccio semplificato (par. 7.47)
 - Servizi costituenti il core business del gruppo multinazionale
 - Servizi di R&D
 - Servizi di produzione e manifattura
 - Servizi di acquisto di materie prime o altri materiali
 - Servizi di vendita, *marketing* e distribuzione
 - Servizi finanziari
 - Servizi di estrazione, esplorazione o sfruttamento di risorse naturali
 - Servizi di assicurazione e riassicurazione
 - Servizi di resi dal *senior management* del gruppo



Servizi infragruppo – Servizi a basso valore aggiunto

- Viceversa, i servizi a basso valore aggiunto possono includere (par. 7.49)
 - Contabilità e revisione
 - Gestione di crediti e debiti commerciali
 - Attività relativi alla gestione di risorse umane
 - Attività relative alla sicurezza, salute, ambiente e altre normative similari
 - Servizi IT (eccetto la programmazione)
 - Servizi legali
 - Servizi relativi alla gestione degli obblighi tributari
 - Servizi amministrativi



Servizi infragruppo – Servizi a basso valore aggiunto

- *Benefit test*
 - Il contribuente dovrà solo dimostrare che è stata svolta l'attività, non gli specifici servizi (par. 7.55)
- *Pooling* dei costi ed allocazione
 - Il pool dei costi comprenderà i costi sostenuti da tutti i membri del gruppo per lo svolgimento di ciascuna categoria di servizi (par. 7.56)
 - Devono essere esclusi dal pool i costi attribuibili a servizi resi solo a beneficio di un'entità del gruppo (allocazione diretta (par. 7.57)
 - Si potranno usare varie chiavi di allocazione, tra cui il fatturato (part. 7.59)
- *Mark-up* 5% (par. 7.61)



Servizi infragruppo – Servizi a basso valore aggiunto

- Soglie di applicabilità
 - Gli stati potranno riservare l'approccio semplificato ai costi per servizi sotto una certa soglia (par. 7.63)
- Documentazione semplificata
 - Descrizione delle categorie di servizi
 - Contratti o accordi scritti
 - Documentazione relativa al pool di costi
 - Dimostrazione dell'applicazione delle chiavi di allocazione



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Actions 13
*Transfer Pricing Documentation
and Country-by-Country
Reporting*

Modifiche al capitolo V delle Linee Guida OCSE



Action 13 - *Obiettivi*

1. **Garantire che i requisiti in termini di *transfer pricing* ricevano la dovuta considerazione da parte del contribuente**

Richiedere al contribuente di articolare una posizione in merito ai prezzi di trasferimento che sia convincente, coerente e pertinente può contribuire a garantire la creazione di una cultura di *compliance*.

2. **Fornire alle amministrazioni fiscali le informazioni per condurre una valutazione del rischio (*risk assessment*)**

Rispetto a tematiche di *transfer pricing* (che in genere sono complesse e *fact-intensive*) un'efficace valutazione del rischio diventa un prerequisito essenziale per una attività di verifica mirata ed efficiente in termini di risorse impiegate.

3. **Fornire alle autorità fiscali le informazioni per condurre attività di verifica su temi TP**


Fornire una piattaforma a partire dalla quale possano essere sviluppate le informazioni necessarie per una verifica.



Action 13 – *Approccio a tre livelli*



Fornisce una panoramica del business del gruppo multinazionale



Fornisce informazioni più dettagliate sulle transazioni infragruppo più rilevanti effettuate dall'entità residente in ciascun paese



Fornisce informazioni aggregate relative alla ripartizione globale del reddito, alle imposte pagate, e alcuni indicatori della localizzazione delle attività economiche tra le giurisdizioni fiscali in cui il gruppo multinazionale opera.



Documentazione TP nel progetto BEPS – Capitolo V Linee Guida OCSE

Master File

Finalità: “Richiedendo ai contribuenti di articolare posizioni sui prezzi di trasferimento convincenti, coerenti e persuasive, la documentazione può aiutare a creare la cultura dell'adempimento (*culture of compliance*)”

Soluzione – Approccio a tre livelli

Best practice

- Scadenze – Predisposizione di Local file non oltre il termine previsto per la dichiarazione di redditi; CBCR entro un anno dalla fine dell'esercizio
- Materialità – Stabilita dai governi locali
- Frequenza degli aggiornamenti – Predisposizione di ricerche di *comparables* ogni 3 anni
- Lingua – Lingue di uso comune
- Sanzioni – Dirette o disapplicazione di sanzioni o inversione dell'onere della prova
- Riservatezza delle informazioni
- *Comparables* locali

**Local
File 1**

**Local
File 2**

**Local
File 3**

**Local
File 4**

CBCR template

Riesame entro 2020



Documentazione TP nel progetto BEPS – Capitolo V Linee Guida OCSE

Master File

- Una panoramica del business (group-wide o line of business basis) – e una descrizione di:
 - Attività, compresi i principali driver aziendali, grafici sulla catena del valore (per i cinque prodotti e servizi più significativi e/o costituenti più del 5% del fatturato); un elenco di servizi infragruppo; analisi funzionale; eventuali ristrutturazioni aziendali
 - Beni immateriali, compresa la strategia del gruppo per lo sviluppo della proprietà intellettuale, un elenco dei beni immateriali più significativi, un elenco degli accordi in materia di proprietà intellettuale, le cessioni di beni immateriali e le politiche TP relative all'attività di ricerca e sviluppo e beni immateriali
 - Attività finanziarie *intercompany*, comprese le modalità di finanziamento del gruppo, l'individuazione delle società che svolgono funzioni di tesoreria, le politiche TP relative ai finanziamenti
 - Posizioni finanziarie e fiscali, comprendenti APA unilaterali, e altri ruling riguardanti l'allocazione di redditi

Per ogni giurisdizione

- Descrizione della struttura di gestione, organigramma del gruppo, ristrutturazioni, principali concorrenti
- Per ogni categoria di transazioni controllate:
 - descrizione delle operazioni controllate più rilevanti e lista delle imprese associate
 - copia degli accordi *intercompany* più significativi
 - pagamenti *intercompany* per ciascuna categoria di transazioni, per giurisdizione della controparte
 - analisi funzionale dettagliata, comprese eventuali modifiche ai precedenti esercizi (si può fare riferimento *al Master File*)
 - metodo TP più adeguato e selezione della *tested party*
 - elenco dei comparables
 - ragioni per ritenere che la transazione è stata condotta a condizioni di mercato
 - sintesi delle informazioni finanziarie utilizzate per l'applicazione della metodologia TP
 - copie di APA esistenti e altri provvedimenti fiscali che sono collegati alle operazioni controllate
- Informazioni finanziarie dell'entità locale, compresi i bilanci e riconciliazione tra informazioni utilizzate ai fini di TP e bilanci

1

2


3

4



Master File – Novità del progetto BEPS e Capitolo V Linee Guida OCSE

Struttura organizzativa: struttura giuridica e di proprietà del Gruppo e localizzazione geografica delle entità del gruppo





Local File – Novità del progetto BEPS e Capitolo V Linee Guida OCSE

Società locale

- Struttura di gestione locale/organigramma, soggetti ai quali il management locale è assoggettato e localizzazione degli uffici **New**
- Dettagli del business/strategie locali, compreso qualsiasi coinvolgimento in ristrutturazioni/trasferimenti di beni immateriali durante l'ultimo esercizio, e i fattori rilevanti che influenzano le operazioni locali
- Principali concorrenti

Transazioni controllate

- Per ogni categoria principale di transazioni controllate:
 - Descrizione delle transazioni controllate
 - Ammontare dei pagamenti/incassi infragruppo ripartiti per giurisdizione del debitore/destinatario estero
 - Società del gruppo coinvolte e rapporti tra le stesse
 - Copie dei contratti *intercompany*
 - Analisi funzionale dettagliata dei soggetti coinvolti + eventuali variazioni rispetto agli anni precedenti
 - Metodo di TP più appropriato applicato, selezione della *tested party* e motivi della selezione
 - Sintesi delle ipotesi coinvolte e motivi per l'eventuale esecuzione di analisi pluriennale **New**
 - Elenco/descrizione delle eventuali operazioni comparabili con terzi (interne/esterne); dati finanziari di soggetti indipendenti eventualmente coinvolti, e descrizione della metodologia di ricerca + fonti utilizzate
 - Descrizione delle rettifiche effettuate **New**
 - Motivi per affermare che la transazione è stata conclusa a condizioni di mercato
 - APA unilaterali e bilaterali/multilaterali o altri accordi di *ruling* non coinvolgenti la società locale ma relativi alla transazione controllata **New**

Informazioni finanziarie

- Rendiconti finanziari annuali di società locali
- Rendiconti sottoposti o meno a revisione **New**
- Informazioni e riconciliazione dei dati utilizzati nell'analisi TP rispetto ai bilanci annuali
- Sintesi dei dati finanziari delle parti comparabili utilizzati nell'analisi TP e fonte di dati



Country-by-Country Report

Obiettivi del CbC *report*

- Valutazione *high-level* dei rischi di *transfer pricing*
- Valutazione di altri rischi BEPS
- Analisi economica e statistica

NON è tra gli obiettivi

- Strumento di ripartizione del reddito globale

Come il CbC *report* raggiunge gli obiettivi

- Visione globale della catena del valore delle multinazionali
- Comprensione del “quadro generale”
- Evidenzia i disallineamenti tra i ricavi e gli utili con la sostanza delle transazioni
- Identifica gli spostamenti artificiali di reddito
- Evidenzia e situazioni in cui i gruppi si localizzano in paradisi fiscali o si avvalgono di incentivi fiscali
- Fornisce maggiore trasparenza sulla posizione di stabili organizzazioni e filiali



Country-by-Country Report - Requisiti

Soggetti

- Multinazionali con società controllante residente in un paese dell'OCSE o G20
- Esenzione per le multinazionali con un fatturato consolidato inferiore a €750 milioni (o equivalente in valuta locale) nel precedente anno fiscale
- Tutti i tipi di struttura aziendale rientrano nel campo di applicazione, ad esempio, le società di capitali, fondi comuni di investimento
- Il novero di soggetti potrebbe essere allargato se i paesi non OCSE/G20 decidono di implementare requisiti simili nel diritto locale

Termine

- Il primo periodo della presentazione del CbC template è l'esercizio che ha inizio dal 1° gennaio 2016
- Il *CbC template* deve essere depositato presso l'autorità fiscale del paese della controllante entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio
- I primi documenti saranno depositati quindi entro il 31 dicembre 2017
- I paesi dovranno prevedere l'implementazione delle prescrizioni sul *Cbc template* nella legislazione locale
- Scambio di informazioni entro 15 mesi (18 per il primo anno)

Informazioni

- La capogruppo sarà tenuta a redigere *CbC template* per l'intero gruppo comprendente informazioni finanziarie e fiscali
- Tutte le società del gruppo sono incluse nel report e non c'è una soglia di materialità
- Il *CbC template* dovrà essere realizzato su base annuale
- Possono essere utilizzati i dati di reportistica del gruppo o le informazioni in conformità con i principi contabili locali

Modalità

- Il *report* sarà depositato presso l'autorità fiscale del paese della controllante (o della entità designata)
- L'autorità fiscale condividerà automaticamente il *report* con i paesi in cui opera il gruppo se sono soddisfatte alcune condizioni:
 - **Riservatezza:** è richiesta la riservatezza delle informazioni
 - **Coerenza:** previsione dell'obbligo di deposito per le società controllanti residenti in linea con quanto richiesto dalle indicazioni OCSE (no informazioni aggiuntive)
 - **Uso adeguato:** impegno ad utilizzare il report per la valutazione *high-level* dei rischi di *transfer pricing* e non per l'allocazione del reddito globale su base automatica. Impegno delle autorità competenti per contrastare fenomeni di allocazione forfetaria del profitto



Country-by-Country Report – Implementation Package

(Annex IV to Chapter V delle Linee Guida OCSE)

Allo scopo di facilitare un'implementazione coerente del Country-by-Country Report, i paesi G20/OCSE hanno approvato il Country-by-Country *Implementation Package* che comprende:

- Un modello di legislazione che potrebbe essere utilizzato dai paesi per richiedere alla multinazionale di presentare il rapporto Country-by-Country nella sua giurisdizione di residenza
- Tre modelli di accordo tra le autorità competenti che potrebbero essere utilizzati per facilitare l'implementazione dello scambio di rapporti Country-by-Country, rispettivamente sulla base di una convenzione multilaterale sull'assistenza amministrativa in materia fiscale, convenzioni fiscali bilaterali; e contratti di scambio di informazioni fiscali (TIEAs)
- Ulteriori documenti OCSE relativi all'implementazione del Country-by-Country sono:
 - Guidance on the implementation of Country-by-Country Reporting (ultimo aggiornamento Settembre 2017)
 - Guidance on the appropriate use of information contained in Country-by-Country Reports (ultimo aggiornamento Settembre 2017)
 - Country-by-Country Reporting XML Schema: User Guide for Tax Administrations (ultimo aggiornamento Settembre 2017)
 - Country-by-Country Reporting Status Message XML Schema: User Guide for Tax Administrations (ultimo aggiornamento Settembre 2017)



CbCR Implementazione in Italia

**OECD/G20 – Progetto
BEPS - Action 13**

- **Action del progetto BEPS che ha introdotto l'obbligo per le imprese multinazionali di presentare il CbCR reporting**

**Legge 208/2015
(Legge di
stabilità 2016)**

- **Norma che ha introdotto l'obbligo di CbCR in Italia con decorrenza dal 1° gennaio 2016**
- **Obbligo esteso anche alle società controllate residenti in Italia nel caso in cui lo stato della controllante obbligata alla redazione del bilancio consolidato non abbia introdotto l'obbligo di presentazione ovvero non abbia in vigore un accordo che consente lo scambio di informazioni**
- **Sanzioni da Euro 10.000 ad Euro 50.000 per inadempimento**

**Direttiva n.
2016/881/UE
del 25
maggio 2016**

- **Indica il contenuto informativo del CbCR mostrando il modello tipo da utilizzare, in linea con l'Action 13 del Progetto BEPS**

**Decreto
attuativo del
MEF del 23
febbraio 2017**

- **Introduce le modalità applicative del CbCR**



Implementazione del *CbC Report* in Italia

- La presentazione deve essere effettuata entro i 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio
- La presentazione del *CbC Reporting* va fatta dalla controllante capogruppo, ma è possibile che provveda una entità appositamente "designata" dal Gruppo (residente nella UE), quando, alternativamente:
 - la capogruppo risieda in un paese nel quale non è previsto l'obbligo di presentare il *CbC Reporting*
 - Il paese della capogruppo non ha in vigore con l'Italia un accordo per lo scambio automatico di informazioni
 - Il paese della capogruppo ha sospeso lo scambio automatico di informazioni o ha omesso sistematicamente la trasmissione automatica dei *CbC Reporting*
- La presentazione da parte della entità designata soddisfa l'obbligo gravante sulla capogruppo



Implementazione del *CbC Report* in Italia

- Nel caso in cui non vi sia designazione, ma ricorrano le condizioni indicate precedentemente, il *CbC Reporting* va presentato dalla controllata italiana, che deve richiedere alla capogruppo le informazioni necessarie. In assenza di queste, il *Reporting* va fatto utilizzando le informazioni disponibili e comunicando questa circostanza all'Amministrazione finanziaria
- In presenza delle condizioni precedentemente indicate, il Gruppo può incaricare una società "supplente", anche residente fuori dalla UE, purché sia soddisfatto l'obbligo di scambio di informazioni
- Per il primo periodo di applicazione è possibile che il *Reporting* venga presentato su base volontaria dalla capogruppo residente in un paese nel quale l'obbligo non è stato ancora introdotto
- Le società controllate residenti in Italia devono comunicare nella propria dichiarazione dei redditi l'entità tenuta alla presentazione del *CbC Reporting*
- Ulteriori indicazioni saranno fornite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate



Country-by-Country Report – Obblighi in dichiarazione

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta oggetto di rendicontazione, l'entità appartenente al gruppo residente nel territorio dello stato del gruppo tenuta alla presentazione del CbC Reporting, deve fornire idonea comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Entro il medesimo termine qualsiasi entità appartenente al gruppo comunica all'agenzia dell'entrate l'identità e la residenza, ai fini fiscali, dell'entità tenuta alla presentazione del CbCR

**Comunicazioni
relative alla
rendicontazione
Paese per Paese
(art. 1, commi 145
e 146, legge
28 dicembre 2015,
n. 208)**

L'entità dichiara di essere:

a. Controllante capogruppo

b. Entità appartenente al gruppo

c. Supplente della controllante capogruppo

d. Entità designata

e. Entità diversa dalle precedenti

La controllante capogruppo è residente in un Paese che:

a. non ha introdotto l'obbligo della rendicontazione

b. non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta scambio di informazioni relative alla rendicontazione

RS268

Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione

Denominazione

1

Codice identificativo

2

Sede legale

3

Codice Stato estero

4

Controllante capogruppo

Denominazione

5

Codice identificativo

6

Sede legale

7

Codice Stato estero

8

La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione



Istruzioni per la compilazione del Country by Country Reporting (Tabella 1)

Giurisdizione fiscale

Nella prima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve elencare tutte le giurisdizioni fiscali in cui le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali. Per tutte le entità costitutive del gruppo che l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione non ritiene essere residenti in alcuna giurisdizione fiscale ai fini dell'imposizione, è necessario inserire una riga a parte. Qualora un'entità costitutiva sia residente in più di una giurisdizione fiscale, per determinarne la giurisdizione di residenza fiscale dovranno essere applicate le regole dirimenti del trattato fiscale applicabile. Ove non vi sia nessun trattato fiscale applicabile, l'entità costitutiva deve essere segnalata come residente nella giurisdizione fiscale della sua sede di direzione effettiva. La sede di direzione effettiva deve essere determinata in base agli standard concordati a livello internazionale

Ricavi

Nelle tre colonne del modello sotto l'intestazione «Ricavi» devono essere inserite le seguenti informazioni: a) la somma dei ricavi di tutte le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale generati dalle operazioni con imprese associate; b) la somma dei ricavi di tutte le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale generati dalle operazioni con terzi indipendenti; c) il totale delle somme di cui alle lettere a) e b). I ricavi comprendono le entrate derivanti dalla vendita di prodotti, da servizi, canoni, interessi, premi ed eventuali altri importi. I ricavi non comprendono i pagamenti ricevuti da altre entità costitutive che sono considerati dividendi nella giurisdizione fiscale del soggetto pagante

Utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito

Nella quinta colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma degli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito per tutte le entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Gli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito devono includere tutte le voci relative a ricavi e costi straordinari

Imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa)

Nella sesta colonna del modello deve essere indicato l'importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate durante il pertinente periodo d'imposta da tutte le entità costitutive residenti a fini fiscali nella giurisdizione fiscale di cui trattasi. Le imposte pagate comprendono le imposte versate in contanti dall'entità costitutiva alla giurisdizione di residenza fiscale e a tutte le altre giurisdizioni fiscali. Le imposte pagate comprendono le ritenute alla fonte versate da altri soggetti (imprese associate e imprese indipendenti) sui pagamenti all'entità costitutiva



Istruzioni per la compilazione del Country by Country Reporting (Tabella 1)

Imposte maturate sul reddito (anno in corso)

Nella settima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma degli oneri fiscali correnti maturati sugli utili o sulle perdite imponibili per l'anno a cui si riferisce la rendicontazione e per tutte le entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Gli oneri fiscali correnti riguardano solamente operazioni relative all'anno in corso e non comprendono imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti

Capitale dichiarato

Nell'ottava colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma del capitale dichiarato di tutte le entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, il capitale dichiarato deve essere segnalato dall'entità giuridica a cui queste stabili organizzazioni fanno capo, a meno che nella giurisdizione fiscale della stabile organizzazione non vi sia uno specifico requisito patrimoniale a fini regolamentari

Utili non distribuiti

Nella nona colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma totale degli utili non distribuiti a fine anno di tutte le entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, gli utili non distribuiti devono essere segnalati dall'entità giuridica a cui queste fanno capo

Numero di addetti

Nella decima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare il numero totale di addetti, su base equivalente a tempo pieno (ETP), di tutte le entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Il numero di addetti può essere riferito alla fine dell'anno, calcolato sulla base dei livelli medi di occupazione per l'anno o con qualsiasi altra modalità che sia applicata in modo coerente tra giurisdizioni fiscali e da un anno all'altro. A tal fine, i collaboratori esterni che partecipano alle attività ordinarie dell'entità costitutiva possono essere indicati come addetti. Sono ammessi arrotondamenti o approssimazioni ragionevoli del numero degli addetti, a condizione che non falsino in misura rilevante la distribuzione relativa degli addetti tra le diverse giurisdizioni fiscali. Gli approcci scelti devono essere applicati in modo coerente da un anno all'altro tra le diverse entità



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

Istruzioni per la compilazione del Country by Country Reporting (Tabella 1)

Immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Nell'undicesima colonna del modello è necessario indicare la somma dei valori contabili netti delle immobilizzazioni materiali di tutte le entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, le immobilizzazioni devono essere segnalate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui è situata la stabile organizzazione. In questo contesto le immobilizzazioni materiali non comprendono disponibilità liquide o mezzi equivalenti, attività immateriali o attività finanziarie



Tabella 2: Elenco di tutte le "Entità Costitutive" del gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale

Denominazione del Gruppo di Imprese Internazionali														
Periodo d'imposta interessato														
Giurisdizione fiscale	Entità appartenenti al gruppo residenti nella giurisdizione fiscale	Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali	Attività principali											
			Ricerca e sviluppo	Detenzione o gestione dei diritti di proprietà intellettuale	Acquisti o appalti	Fabbricazione o produzione	Vendita, commercializzazione o distribuzione	Servizi di amministrazione, gestione o assistenza	Prestazioni di servizi a parte non correlate	Finanziamento interno del gruppo	Servizi finanziari regolamentati	Assicurazioni	Detenzione di azioni o altri strumenti di capitale	Inattiva
Spagna	1.													
	2.													
	3.													
Portogallo	1.													
	2.													
	3.													

(1) Specificare nelle "Informazioni supplementari" la natura delle attività dell'Entità Costitutiva



Istruzioni per la compilazione del Country by Country Reporting (Tabella 2)

Entità costitutive residenti nella giurisdizione fiscale

L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve elencare, giurisdizione fiscale per giurisdizione fiscale e riportando la denominazione di ciascuna entità giuridica, tutte le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali che sono residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Tuttavia, come indicato al punto successivo delle istruzioni generali relative alle stabili organizzazioni, queste ultime devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate. Deve essere indicata l'entità giuridica a cui fa capo la stabile organizzazione.

Giurisdizione fiscale di costituzione o organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali

L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare il nome della giurisdizione fiscale secondo la cui normativa è costituita od organizzata l'entità costitutiva del gruppo di imprese multinazionali, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale

Attività Principali

L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve precisare la natura dell'attività principale (o delle attività principali) che l'entità costitutiva esercita nella pertinente giurisdizione fiscale, contrassegnando una o più caselle, a seconda del caso



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

Tabella 3: Informazioni supplementari

Denominazione del Gruppo di Imprese Internazionali

Si prega di fornire ogni ulteriore informazione o spiegazione sintetica che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nel Country by Country Reporting



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Le recenti modifiche intervenute alla normativa italiana



Norme a confronto

Art. 110, comma 7, Tuir

Pre art. 59 Legge 96/2017

I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono **valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti**, determinato a norma del comma 2, se ne deriva **aumento** del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una **diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli"** previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti (2).

Post art. 59 Legge 96/2017

I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono **determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili**, se ne deriva un aumento del reddito.

La **medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito**, secondo le modalità e alle condizioni di cui **all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.**

Con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, possono essere determinate, **sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida** per l'applicazione del presente comma.



Valore normale vs arm's length principle

Art. 9 Modello di convenzione OCSE

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case **conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises**, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.



Valore normale vs arm's length principle

L'arm's length principle nelle Linee guida OCSE

The **arm's length principle** is the international transfer pricing standard that OECD member countries have agreed should be used for tax purposes by MNE groups and tax administrations. ...

for tax purposes the profits of associated enterprises may be **adjusted** by **establishing the conditions** of the commercial and financial relations that they would expect **to find between independent enterprises** in comparable transactions under comparable circumstances.

Paragraph 1 of Article 9 of the OECD Model Tax Convention it introduces the need for:

- **A comparison between conditions (including prices, but not only prices) made or imposed** between associated enterprises and those which would be made between independent enterprises, in order to determine whether, in order to determine whether a re-writing of the accounts for the purposes of calculating tax liabilities of associated enterprises is authorised under Article 9 of the OECD Model Tax Convention (see paragraph 2 of the Commentary on Article 9); and
- A determination of the profits which would have accrued at arm's length,



Effetti della Legge 96/2017

Secondo molti non rappresenta una vera novità perché già da tempo:

- Sia l'amministrazione finanziaria nell'ambito degli APA e dei controlli faceva ampio ricorso all'arm's length principle e alle Linee guida
- Sia le MNE nella documentazione richiesta per la compliance

Ma passo importante per il recepimento della giurisprudenza e per rendere possibile un'applicazione di questi principi più sistematica e condivisa

La nuova norma dovrebbe portare al definitivo superamento di visione del **transfer pricing** come norma anti-elusiva ma portare a considerarla una **disciplina sistematica di ripartizione del carico impositivo tra Stati** così come statuito dalle Linee guida OCSE:

It is important to bear in mind that the need to make adjustments to approximate arm's length transactions arises irrespective of any contractual obligation undertaken by the parties to pay a particular price or of any intention of the parties to minimize tax. Thus, a tax adjustment under the arm's length principle would not affect the underlying contractual obligations for non-tax purposes between the associated enterprises, and may be appropriate even where there is no intent to minimize or avoid tax. The consideration of transfer pricing should not be confused with the consideration of problems of tax fraud or tax avoidance, even though transfer pricing policies may be used for such purposes.

Effetti sulla **ripartizione dell'onere della prova tra fisco e contribuenti**:

- onere della prova sul fisco che dovrà dimostrare che le condizioni non sono in linea con quelle che avrebbero praticato parti tra loro indipendenti ma non anche un eventuale intento fraudolento o di minimizzazione del carico fiscale con spostamento dell'utile verso stati a fiscalità più favorevole.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Rettifiche in diminuzione

Art. 110 comma 7

La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

31-quater DPR 29 settembre 1973, n. 600

1. La **rettifica in diminuzione del reddito** di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere riconosciuta:

a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990;

b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

c) a **seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Rettifiche in diminuzione

Art. 9 par. 2 Modello di convenzione OCSE

ASSOCIATED ENTERPRISES

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State — and **taxes accordingly** — profits (primary adjustment) on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and (già tassato da altro stato)

the profits so included are profits which **would have accrued to the enterprise of the first mentioned State** if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises (se il primary adjustment è arm's length),

then **that other State** shall make an **appropriate adjustment** to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.



Rettifiche in diminuzione: corresponding adjustment

Commentario OCSE all'art. 9 par. 2:

The re-writing of transactions between associated enterprises in the situation envisaged in paragraph 1 may give rise to **economic double taxation** (taxation of **the same income** in the hands of different persons), insofar as an enterprise of State A whose profits are revised upwards will be liable to tax on an amount of profit which has already been taxed in the hands of its associated enterprise in State B.

Paragraph 2 provides that in these circumstances, **State B shall make an appropriate adjustment so as to relieve the double taxation**. The paragraph **does not specify the method by which** an adjustment is to be made. OECD member countries use **different methods** to provide relief in these circumstances and it is therefore left open for Contracting States to agree bilaterally on any specific rules which they wish to add to the Article.

Some States, for example, would prefer the system under which, where the profits of enterprise X in State A are increased to what they would have been on an arm's length basis, the adjustment would be made by re-opening the assessment on the associated enterprise Y in State B containing the doubly taxed profits in order to reduce the taxable profit by an appropriate amount. Some other States, on the other hand, would prefer to provide that, for the purposes of Article 23, the doubly taxed profits should be treated in the hands of enterprise Y of State B as if they may be taxed in State A; accordingly, the enterprise of State B is entitled to relief in State B, under Article 23, in respect of tax paid by its associate enterprise in State A.

Linee guida OCSE: **Corresponding adjustment**

An **adjustment** to the tax liability of the associated enterprise in a second tax jurisdiction made by the tax administration of that jurisdiction, **corresponding to a primary adjustment** made by the tax administration in a first tax jurisdiction, so that the allocation of profits by the two jurisdictions is **consistent**.

4.32 To eliminate double taxation in transfer pricing cases, tax administrations may consider requests for corresponding adjustments as described in paragraph 2 of Article 9. A corresponding adjustment, which in practice may be undertaken as part of the mutual agreement procedure, can mitigate or eliminate double taxation



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

Grazie

Dott.ssa Maria Eugenia Palombo
mpalombo@kpmg.it